



Notaio

Luca Di Pietro

N. 3175 di repertorio

N. 2183 della raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società

"ACI SERVICE TRE MARI S.R.L."

Registrato a LECCE

Lecce

il 3 agosto 2017

al n. 7803 / 1T

-----  
REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore dieci e cinquanta.

- In Lecce e nel mio studio ufficio alla via M. R. Imbriani N. 30.

li 31 luglio 2017

- Davanti a me dott. Luca Di Pietro, notaio in Lecce, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, è presente il signor CORRADO ROBERTO, nato a Muro Leccese (Le) il 17 (diciassette) ottobre 1969 (millenovecentosessantanove) nella sua qualità di amministratore unico della società "ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.", con sede in Lecce alla via Candido N. 2, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lecce "02210610750", iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo) al N. 148805, presso cui domicilia per la carica, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi richiede di voler redigere il verba-

le dell'assemblea straordinaria della predetta società.

- Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea esso amministratore unico signor Corrado Roberto, il quale constatato:

- a) che è presente esso stesso amministratore unico;

- b) che è presente l'intero capitale sociale e precisamente:

- "AUTOMOBILE CLUB BRINDISI", con sede in Brindisi alla via Dalmazia N. 31/B, avente codice fiscale "00060120748", in persona del Presidente Colelli Mario, nato a Brindisi il 26 (ventisei) novembre 1938 (millenovecentotrentotto), titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- "AUTOMOBILE CLUB LECCE", con sede in Lecce alla via G. Candido N. 2, avente codice fiscale "00152430757", in persona del Presidente FILIPPI FILIPPI AURELIO, nato a Lecce il 23 (ventitrè) maggio 1945 (millenovecentoquarantacinque), titolare di una quota del valore nominale di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale;

- come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d i c h i a r a

- l'assemblea totalitaria della società, essendo la stessa

priva di collegio sindacale, validamente costituita per de-

liberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni inderogabili previste dal c.d. "Decreto Madia";

- 2) varie ed eventuali.

- Prende la parola il presidente dell'assemblea CORRADO ROBERTO, il quale, considerata la necessità di modificare le norme che regolano il funzionamento della società (statuto) adeguandole al Decreto Legislativo N. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni (cd. "Decreto Madia") e considerato altresì che le modifiche da apportare alle norme statutarie, sono molteplici, appare opportuno, per garantire l'unicità del nuovo testo da adottare, provvedere alla sostituzione integrale del vigente testo dello statuto sociale con il nuovo testo.

- Terminata la relazione del presidente, dopo breve discussione, l'assemblea delibera all'unanimità e con voto per alzata di mano di provvedere all'adeguamento di cui sopra adottando in integrale sostituzione del vigente statuto, le nuove norme relative al funzionamento della società, che ne costituiscono lo statuto composte da 17 (diciassette) articoli che di seguito si trascrivono:

"STATUTO DELLA SOCIETÀ

"ACI SERVICE TRE MARI S.R.L."

- **Art. 1) Denominazione**

- È costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione a "ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.", partecipata interamente da due AUTOMOBILE CLUBS provinciali.

- La Società si configura come in house ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

**- Art. 2) Sede**

- La Società ha sede nel Comune di Lecce, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese, come disposto dall'art. 111 ter, disp. Attuazione c.c..

- L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**- Art. 3) Durata**

- La durata della Società è fissata sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci con al maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

**- Art. 4) Oggetto Sociale**

- La Società ha per oggetto sociale esclusivo la produzione

di beni e servizi necessaria al perseguimento delle attività istituzionali degli enti soci ed in particolare:le seguenti attività:

- 1) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- 2) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in connessione con esso, la società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà necessarie, utili ed opportune.

- La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

**- Art. 5) Capitale Sociale**

- Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote a norma di Legge.

- Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

- Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

**- Art. 6) Trasferimento quote e diritto di prelazione**

- Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

- La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

**- Art. 7) Recesso**

- Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

**- Art. 8) Esclusione**

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il

consenso scritto degli altri soci.

- L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

- La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

**- Art. 9) Competenze dell'assemblea**

- Sono riservate alla competenza dei soci, mediante deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 9, le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;

- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;

- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;

- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- 6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-

dificazione dei diritti dei soci.

- I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

- Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 9), con le maggioranze ivi indicate;

- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la

documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

- c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**- Art. 10) Convocazione dell'assemblea**

- La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazio-

ne contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata

presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territo-

rio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assem-

blea e la relativa documentazione è conservata dalla so-

cietà. L'assemblea si intende regolarmente costituita con

la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza

del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

- Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art.

8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

- L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti.

- L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante

mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i parte-

cipanti siano correttamente identificati e sia loro consen-

tito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discus-

sione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare

documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea

si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o

il revisore, se nominati, sono presenti o informati della

riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla

trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal

verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

**- Art. 11) Amministratori**

- La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

- Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

- Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

- Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulla parità di genere nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

- Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque

tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

- Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

- **Art. 12) Amministrazione e controllo analogo**

- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordina-

ria e straordinaria della società per l'attuazione dell'og-

getto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea

dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente sta-

tuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli

enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della

normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo imparti-

re prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

- Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o al-

trove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consi-

gliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

- L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire an-

che mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che

tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia

loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale al-

la discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o

visionare documenti.

- Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il

voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

- La rappresentanza generale della società, sia sostanziale

che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso

di amministrazione collegiale.

- L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

- Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

- Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e\o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

**- Art. 13) Organo di controllo o revisore**

- L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 11) del presente statuto.

- I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

- I membri dell'organo di controllo o il revisore devono

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

- Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulla parità di genere nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

- Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

**- Art. 14) Esercizio annuale e bilancio**

- L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni

dalla decisione di approvazione del bilancio.

- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

- I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

**- Art. 15) Scioglimento e liquidazione**

- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

- La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

- In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio

che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9) del presente statuto.

**- Art. 16) Direzione e coordinamento**

- La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

**- Art. 17) Controversie**

- Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

- Sede dell'arbitrato sarà Lecce.

- L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia. "

- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della vo-

tazione, attesta che la presente deliberazione è stata assunta all'unanimità con voto palese.

- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore undici e dieci.

- Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Lecce via Candido N. 2.

- Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato di cui si dichiara edotto per averne preso visione prima d'ora.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al richiedente e presidente dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato in minima parte a mano da me notaio, consta di cinque fogli di cui occupa diciannove pagine intere oltre a questa e viene sottoscritto alle ore undici e trenta.

In originale firmato:

Roberto Corrado

Luca Di Pietro notaio (i.s.)

allegato "A...." all'atto n. 3175...di raccolta

"ACI SERVICE TRE MARI S.R.L."

FOGLIO PRESENZE

- Assemblea del 31 luglio 2017

- SOCI

- 1) "AUTOMOBILE CLUB BRINDISI"

- 2) "AUTOMOBILE CLUB LECCE"

*[Handwritten signatures for ACI Service Tre Mari S.R.L. members]*

- AMMINISTRATORE UNICO

- CORRADO ROBERTO

*[Handwritten signature: Corrado Roberto]*

*[Handwritten signature: Corrado Roberto]*

*[Handwritten signature: Luca Di Pietro Notaio]*

